

Successivamente gli atti del P.R.G. sono stati pubblicati nei modi e forme di legge ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80.

A seguito delle pubblicazioni come da attestato del Segretario Generale del Comune sono state presentate n. 334 osservazioni nei termini e n. 10 pervenute fuori termine.

Alle osservazioni presentate nei termini il Commissario "ad acta", sulla base delle relazioni prodotte dai professionisti e dell'U.T.C., ha controdedotto, come da deliberazione n. 1 del 3-6-1994 esecutiva a norma di legge.

Non risulta adottata la delibera programmatica preliminare sugli obiettivi del P.R.G. limitandosi la delibera d'incarico all'arch. Berloco e al Prof. Paparella a richiedere la redazione degli elaborati e degli atti necessari per l'adeguamento del P.R.G. alle norme della L.R. n. 56/80 ai sensi dell'art. 51 e 55.

Trattandosi di adeguamento di un P.R.G. vigente alla L.R. n. 56/80, il Piano non è stato trasmesso ai vari Enti (Soprintendenza ai Beni CC.AA., Soprintendenza ai Beni Archeologici, Ispettorato Forestale) i quali, a uso tempo avevano già espresso il proprio parere.

Il P.R.G. inoltre non è fornito di relazione geologica né dell'intero territorio né delle previsioni insediative.

Ricognizione fisico - giuridica:

Al P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 1660/74 risultano apportate le seguenti varianti più significative:

- Piano di zona approvato con Decreto n. 547 del 15-3-1976;
- Studio Particolareggiato e normativa zone B1 approvato con Del.G.R. n. 3078 del 8-6-1979;
- Ampliamento P.Z. (Via Manzoni - Via Carpentino) approvato con Del.G.R. n. 11916 del 14-12-1981;
- Collegamento Via Corato - Via Gravina approvato con Del.G.R. n. 2728 del 30-3-1987;
- Ammodernamento tronco viabilità ANAS Gravina - Altamura SS. n. 96 approvato con Del.G.R. 9787 del 9-12-1986.

Diverse altre varianti puntuali risultano adottate e approvate per lo più per la realizzazione di opere pubbliche.

Obiettivi e operazioni dell'adeguamento del P.R.G.

Come precisato nella relazione del progettista l'adeguamento del P.R.G. ha previsto l'espletamento delle seguenti operazioni:

- a) adeguamento alle previsioni quindicennali;
- b) verifica degli standars;
- c) adeguamento della normativa a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 56/80.

In particolare si è provveduto ad effettuare una indagine conoscitiva sulla crescita demografica della popolazione di Altamura in relazione al suo sviluppo nei successivi quindici anni e nel contempo si è, in parallelo, condotta altra indagine conoscitiva sulle previsioni urbanistiche espresse dai diversi strumenti adottati o in via di adozione da parte del Consiglio Comu-

nale e sul fenomeno "abusivismo", con l'esame di tutte le domande di condono edilizio presentate in guida da quantificare l'incidenza residenziale realizzata in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti; infine è stata effettuata altra indagine sulla attuale disponibilità delle aree tipizzate a servizi negli strumenti urbanistici e delle aree che le Amministrazioni Comunali, dalla data di approvazione del P.R.G., hanno utilizzato diversamente dalle previsioni di Piano.

Le risultanze di questa complessa indagine conoscitiva, hanno messo in evidenza una massiccia sproporzione esistente fra l'accertata previsione di sviluppo demografico quindicennale e il dimensionamento residenziale previsto dal P.R.G., dallo S.P.B1 e dalla proposta di P.P.B2 redatto ma non adottato.

Le stesse indagini hanno evidenziato altresì l'applicazione di indici urbanistici nelle zone omogenee B1 in contrasto con le disposizioni di cui al D.M. n. 1444/68.

Da ciò la necessità di introdurre una serie di correttivi negli indici e parametri urbanistici, in maniera tale da adeguare le capacità insediative residue, una volta modificate, alle previsioni quindicennali della popolazione e quindi precedere alla verifica degli standars.

Il P.R.G. vigente

Il P.R.G. del Comune di Altamura risale agli inizi degli anni 70 (approvazione giugno 1974) caratterizzati da una "cultura" urbanistica di sovradimensionamento degli indici rispetto alle effettive necessità.

Lo stesso piano era basato su una impostazione molto articolata e su alcune scelte che ne costituivano la struttura portante.

Tale struttura può così sintetizzarsi:

- a) definizione di un nucleo urbano centrale caratterizzato dalla Zona del Centro Storico e dalla Zona di rispetto al Centro Storico;
- b) perimetrazione di una Zona di completamento, indifferenziata nella sua caratterizzazione tipologica e molto estesa sino ad inglobare aree libere o scarsamente urbanizzate. La delimitazione della zona di completamento così individuata ha avuto una incidenza negativa sia per il carico insediativo specifico, valutato nell'ambito dell'impostazione seguita all'epoca, sia per la indifferenziata tipizzazione come zona "B" di tutte le aree di completamento; situazione che si è aggravata con l'approvazione dello studio particolareggiato della zona B1;
- c) presenza di un anello viario esterno alla Zona di Completamento, inteso come un sistema formato da strade a senso unico nei due sensi di marcia, caratterizzato da punti di sosta (piazze circolari) e tale da essere di supporto alle diverse zone di servizio presenti ai margini della zona di Completamento, di collegamento tra i diversi quartieri urbani intorno alla città e di smistamento del traffico di penetrazione proveniente dalle strade statali e provinciali presenti nel territorio che, a raggiera, convergono verso il centro. Lo stesso sistema viario

- Mercadante (Foresta)
- Pulo (dolina)

Beni archeologici-architettonici

- Mura Megalitiche
 - Rione Porta Alba (all'interno delle Mura Megalitiche)
 - Contrada Belmonte (insediamento medievale)
 - Contrada Casal Sabini (insediamento preclassico)
 - Caselle di Castigliolo (insediamento medievale)
 - Fornallo
 - Cripta e Masseria Iesce (insediamento ellenistico romano)
 - Contrada Pisciuolo (insediamento preclassico)
 - Pulo (insediamento preclassico: grotta Mario)
 - Contrada Puteccchia
 - Contrada Putta
 - Contrada Sgarrone (insediamento ellenistico romano)
 - Chiesa rupestre San Michele delle Grotte
 - San Valentino
 - Le Torri
 - Grotta di Torre di Lesco
 - C.U.: località La Croce (antico centro peuceta)
 - C.U.: insediamento indigeno e necropoli peuceta
 - C.U.: Resti di insediamento Prostorico e di età classica
 - Cripta e masseria Iesce eona di rispetto
 - Masseria Casal Sabini (contrada Casal Sabini)
 - Masseria dei Cannoni (contrada Casal Sabini)
 - Masseria De Laurenzis
 - Masseria della Crocetta
 - Masseria Casino Falagario
 - Masseria Franchini
 - Masseria Scaella
 - Tratturo Melfi-Castellaneta
 - Tratturello Grumo Appulo-Santeramo in Colle.
- Per gli stessi beni il P.R.G. dovrà prevedere precise norme di tutela in relazione a quanto prescritto dal suddetto PUTT.

Inoltre, sulla base degli elaborati del PUTT "Paesaggio e Beni ambientali, in sede di controdeduzioni dovranno essere meglio individuate e specificate tutte le aree del territorio soggette ai vari vincoli (idrogeologici-forestali, paesaggistici, ex legge n. 431, faunistici e di uso civico).

- 2) Considerato che il P.R.G. non era e non è corredato da apposito studio geologico del territorio comunale è necessario che le N.T.A. prescrivano per tutti gli interventi edilizi comportanti modificazione del suolo apposita relazione geotecnica quale elaborato di progetto.

Inoltre tutti i piani attuativi del P.R.G. (P.P. -P. di L. - P.R.) dovranno essere corredati da apposito studio geologico preventivo.

- 3) Il sistema viario previsto a servizio delle nuove zone di espansione è da ritenere indicativo e non prescrittivo. Pertanto tutti i sistemi rotatori, di svincoli e doppi assi viari devono essere meglio

approfonditi in sede di attuazione del P.R.G. con i relativi progetti esecutivi fermo restando il dimensionamento delle attigue aree comunque tipizzate; Eventuali aree di esubero fra i suddetti assi viari e le aree diversamente tipizzate sono destinate a verde di rispetto.

- 4) Considerato che le tavole del P.R.G. non individuano i diversi comparti edificatori per le zone di espansione residenziale e per il settore produttivo e data la notevole estensione delle aree tipizzate, in sede di controdeduzioni il Comune dovrà approntare apposita tavola grafica di individuazione dei comparti di minimo intervento nei quali gli interventi dovranno essere previsti con la disciplina di cui all'art. 15 della legge regionale 12-2-1979 n. 6 sui comparti anche per quanto riguarda la compartecipazione degli utili e degli oneri.

N.T.A.

Art. 9 : Il 5° comma è così modificato: "Per eventuali nuove costruzioni se ammesse dal P.P. di cui all'ultimo comma del presente art.,".

Il 7° comma è così modificato: "Per eventuali trasformazioni o nuove costruzioni o sopraelevazioni se ammesse dal P.P. di cui all'ultimo comma del presente art. . . .".

Vengono soppressi i comma n. 9 -18-19-20.

Art. 10: In fondo all'art. viene aggiunto il seguente comma: "In tale zona gli interventi di ristrutturazione edilizia previa demolizione del fabbricato, di ricostruzione o nuova costruzione, di ampliamento e sopraelevazione sono consentiti soltanto se preceduti da Piano particolareggiato o Piano di recupero".

Artt. 14-15-16-17-18:

a) In detti articoli la Sm= superficie minima d'intervento prevista in 10.000 mq è così individuata "nel rispetto dei comparti di minimo intervento appositamente previsti dalle tavole del P.R.G."

b) In calce all'ultimo comma dei suddetti articoli e aggiunto: "qualora non appositamente individuati dal Piano dei servizi di cui al successivo art. 39.

Art. 20: eliminare dalle attività consentite "solo di rappresentanza Uffici";

eliminare dal 2° cpv l'ecc. e aggiungere parcheggi multipiani.

Art. 21: zone agricole E1:

— eliminare dagli interventi previsti il punto f) - "case di abitazione";

— aggiungere al punto 1 - 4 comma "nonché costruzioni connesse con l'allevamento del bestiame relative a depositi per macchine agricole";

— depennare al punto 1 6° ". . . seguendo la procedura di deroga di cui all'art. 16 della L. n. 765 del 6-8-1967 e all'art. 30 della L.R. n. 56/80" e aggiungere dopo sono consentiti "previa deliberazione di assenso del consiglio Comunale";

— aggiungere al punto 1 - 10° comma "L'accorpamento di aree non confinanti non è ammesso per la realizzazione di sole case coloniche";